

NUOVE REGOLE PER L'ATTIVITA' ESTRATTIVA

L'art. 33 della L.R. 37/85 prevedeva, nel termine di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, che venisse completato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Sul BURP n. 76 del 23 maggio 2007 è stato pubblicato il Piano Regionale per le attività Estrattive (PRAE), approvato dalla G.R.

Il PRAE è composto dei seguenti elaborati:

- Relazione di piano;
- Allegati descrittivi;
- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento.

Di seguito sono riportate le principali scadenze contenute nelle norme transitorie del PRAE:

All'art. 22 si fissa che le cave autorizzate con atto formale devono uniformare il progetto della cava alle norme contenute nel TITOLO III e nel regolamento, entro il termine di un anno (entro il 22 maggio 2008) dall'entrata in vigore del PRAE e devono entro lo stesso termine adeguare la coltivazione a dette norme, per la parte applicabile.

Le cave ricadenti all'esterno delle perimetrazioni dei Piani di Bacino possono ottenere, previa istanza, il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione o della concessione per una sola volta e, comunque, per un periodo di tempo tale che la coltivazione non prosegua per oltre dieci anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, trascorso il quale dovrà essere portato a compimento l'intervento di recupero ambientale. L'istanza di proroga va prodotta almeno entro 90 giorni dalla scadenza prevista, fatte salve le istanze già presentate.

All'art. 23, Norme Transitorie, si stabilisce che gli operatori che hanno cave in esercizio ricadenti al di fuori e/o all'interno della perimetrazione dei Bacini, che hanno inoltrato, alla data di entrata in vigore del PRAE (entro il 22 maggio 2007), una domanda di prosecuzione dell'attività ex art. 35 della L.R. n. 37/1985 e che non hanno ottenuto l'atto formale di autorizzazione, sono autorizzati a proseguire l'attività estrattiva per 180 giorni a far data dalla pubblicazione sul BURP del piano approvato (entro il 22 novembre 2007), previa presentazione di fideiussione, prestata da primario istituto nazionale, di valore corrispondente al costo del recupero fissato in questa sede pari a euro 20.000 per ettaro, con durata iniziale sino al 31 dicembre 2008 e prorogabile tacitamente sino alla dichiarazione regionale di svincolo per avvenuto recupero.

La suddetta fideiussione va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di G.R. di approvazione del PRAE sul BURP (entro il 22 luglio 2007); decorso il suddetto termine l'attività estrattiva è sospesa a tutti gli effetti di legge.

Ove i suddetti operatori interessati (ditta con cava in esercizio consentita ai sensi dell'art.

35 della L.R. 37/85) intendano proseguire l'attività devono, entro il 21 agosto 2007, presentare istanza di proroga (90 giorni prima della scadenza del 22 novembre 2007), allegando la documentazione ed il relativo progetto per l'autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37 del 22/5/85 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art. 1 delle N.T.A. del PRAE.

All'art. 25, Norme Transitorie, si stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore del PRAE, i consorzi tra gli operatori debbano presentare il Progetto del Piano di Bacino, alla Regione (entro il 22 maggio 2008).

Il Comune o il Consorzio dei Comuni interessati provvederanno alla presentazione del piano entro sei mesi dalla suddetta scadenza (entro il 22 novembre 2008).

Gli operatori all'interno di ciascun bacino sono tenuti ad uniformare le coltivazioni alle prescrizioni dei Piani di Bacino entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, inviando alla Regione ed al Consorzio il relativo progetto dei lotti in coltivazione

NOTA: *la presente lettera è un estratto di una circolare disponibile nell'Area Riservata del sito www.astraengineering.com*